

ORDINANZA N. 25/14



PROCEDIMENTO PENALE
N. 916/10
555

REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

IL GIUDICE D'APPELLO PENALE

Nel procedimento penale n. 916/RNR dell'anno 2010 nei confronti di
MANCINI ANDREA, nato a San Marino il 15 luglio 1970, residente a Serravalle in Via dei
Dativi n.78, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gian Nicola Berti;

IMPUTATO

del misfatto di cui agli artt.155 e 343 c.p., «per aver aggredito con un tubo la Consigliera
Venturini Angela cagionandole un trauma cranico con ferita lacero contusa in regione
nucale, contusioni multiple al collo, alla spalla destra, all'anca sinistra ed al gomito
destro», a Casole, in via III Gualdaria n.67/b, il 22 agosto 2010 alle ore 00.25 circa; come da
decreto di citazione del Commissario della Legge giudice inquirente in data 17 agosto
2011;

decidendo sull'

APPELLO

proposto dall' imputato avverso la sentenza pronunciata dal Commissario della Legge il
15 novembre 2012, con la quale egli è stato condannato alla pena di due anni e sei mesi di
prigionia e al pagamento delle spese del procedimento, nonché alle spese e agli onorari
relativi alla costituzione della parte civile oltre al risarcimento del danno subito – da
liquidare in sede civile – salvo una provvisoria di Euro 15.000,00;

udite le conclusioni delle parti e sciogliendo la riserva formulata nella pubblica udienza
del 30 maggio 2014, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso che:

- con ordinanza in data 4 ottobre 2013 questo giudice – preso atto che il fatto di cui al
capo di imputazione sarebbe stato commesso dal sig. Mancini per una causale di




REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE



natura privata, come una sorta di ritorsione o di "vendetta" per non avere la sig.ra Venturini provveduto al pagamento delle opere di ristrutturazione di due immobili realizzate dall'impresa edile del Mancini, e dunque non avendo le funzioni di consigliere svolte dalla persona offesa alcuna incidenza sulla causale del fatto – sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 343 c.p., che stabilisce indiscriminatamente l'aumento obbligatorio di un grado della pena comminata per i «misfatti contro la vita, l'integrità o la libertà personale» quando questi «siano commessi in danno dei Membri del del Consiglio Grande e Generale, del Congresso di Stato e del Consiglio dei Dodici, dei Segretari di Stato, dei Giudici della Repubblica e del Procuratore del Fisco»;

- si osservava che attraverso tale tecnica normativa il legislatore creava altrettanti titoli autonomi di reato e non mere circostanze aggravanti dei corrispondenti reati contro la vita, l'integrità e la libertà personale, con ciò escludendo che il disposto aumento sanzionatorio potesse venir bilanciato da concorrenti circostanze attenuante e – come nel caso di specie – trasformando un reato procedibile a querela in un reato sempre procedibile d'ufficio;
- si osservava, altresì, che la scelta normativa di costruire un reato speciale attorno alla mera qualifica rivestita dalla persona offesa, a prescindere dall'oggettiva riconducibilità del fatto alla funzioni pubbliche svolte dalla medesima, era frutto di una visione "assoluta" della pubblica amministrazione, discendente da un'ideologia ormai incompatibile con i nostri tempi, perché coinvolgente una dimensione autoritaria della pubblica amministrazione, concepita come potere "sopra" i cittadini e non al servizio di essi, e che, dunque, la stessa si poneva in contrasto con i principi ricavabili dagli artt. 4 e 14 della Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese (l. 8 luglio 1974, n. 59);



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

- conseguentemente si prospettava al Collegio Garante la possibilità di superare i problemi di incostituzionalità che la norma in questione pone o espressamente prevedendo che il disposto incremento della pena stabilita per i reati comuni contro la persona operi solo quando il fatto sia stato commesso a causa o nell'esercizio della funzione svolta dalla vittima qualificata o, comunque, "degradando" tale incremento a una semplice circostanza aggravante della pena stabilita per i richiamati reati contro la persona, onde depotenziarne la pratica rilevanza;
- sulla sollevata questione, rilevante nel caso di specie, il Collegio Garante con sentenza in data 3 febbraio 2014 non si è espresso nel merito, limitandosi a constatare che «una richiesta di costituzionalità alternativa o quantomeno subordinata tra due differenti opzioni [...] non è ammissibile perché pone capo a una richiesta anfibia che impone a questo collegio la scelta tra opzioni interpretative che non spettano ad essa»;

Considerato che:

- anche all'esito dell'ulteriore discussione fra le parti intervenuta all'udienza del 30 maggio 2014, si deve ribadire che secondo in sistema in vigore la norma dell'art. 343 c.p. fonda senz'altro titoli autonomi di reato, che si pongono in rapporto di specialità con i corrispondenti reati non qualificati contro la persona;
- tale scelta legislativa esalta il ruolo sistematico della disposizione, oltre ad assegnarle un più rilevante valore "simbolico";
- occorre ribadire, richiamando la precedente ordinanza, che i moderni principi costituzionali, primo fra tutti il principio di uguaglianza, non consentono al legislatore di costruire incriminazioni basate unicamente sul possesso di una qualifica da parte del soggetto passivo, poiché in tal modo non si tutelerebbe la funzione pubblica svolta dalla persona, ma si assegnerebbe ad essa l'ingiustificato



PROCEDIMENTO PENALE
N. 916/10
pag. 558

REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

privilegio di godere di una tutela penale differente e più penetrante di quella di cui godono i comuni cittadini, per il solo fatto di essere rivestita di quella carica pubblica;

- nei moderni sistemi penali non esistono incriminazioni di tal fatta, essendo sempre previsto oltre al requisito soggettivo, anche quello oggettivo di dipendere la causale della condotta dalle funzioni pubbliche svolte dalla vittima;

Ritenuto che:


- appare necessario nuovamente sollecitare una pronuncia nel merito della questione da parte del Collegio Garante, eliminando il vizio di ammissibilità che connotava la precedente ordinanza;
- in definitiva il *vulnus* ai principi costituzionali deriva dal non avere il legislatore (come avviene in gran parte delle legislazioni moderne) condizionato la speciale tutela al dato oggettivo della commissione del fatto a causa o nell'esercizio della funzione da parte del soggetto pubblico;
- è sufficiente in questa sede, quanto alla non manifesta infondatezza e alla rilevanza della questione sollevata, richiamare integralmente la precedente ordinanza;

PER QUESTI MOTIVI

Visto l'art. 13 l.q. 25 aprile 2003, n. 55

SOLLEVA

d'ufficio la questione di costituzionalità dell'art. 343 c.p., per contrasto con gli artt. 4 e 14 della Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese (l. 8 luglio 1974, n. 59), nella parte in cui non prevede che il disposto incremento della pena stabilita per i reati comuni contro la persona operi solo quando il fatto sia stato commesso a causa o nell'esercizio della funzione svolta dalla vittima qualificata;



REPUBBLICA DI SAN MARINO
TRIBUNALE

ORDINA

che il presente provvedimento sia immediatamente notificato alle parti e al Procuratore del fisco e che sia trasmesso, unitamente al fascicolo processuale, al Collegio Garante della costituzionalità delle norme.

San Marino, 23 giugno 2014

Il giudice d'appello penale

(Prof. David Brunelli)

San Marino 23/06/14
Deposito in data odierna

San Marino 24 giugno 2014 / In conformità dell'ordinanza n. 25/14
ore 23-6-14 e consegna all'ufficiale giudiziario per le notifiche e affissioni
pubbliche edittamentale incaricato presso lo studio dell'Avv. Gian Nicola Berti, al
braccio del fisco e alle p.m. e c.c. Angela Venturini presso il dr. e c. lo studio
dell'Avv. Alberto Selva.

Per il Cancelliere,

RELATA di NOTIFICA

Cronologico n°2142

Giud. Battaglino Roberto, Procedimento Penale R.N.R. 916 /2010 , Rinvio a
giudizio 146/2011 MANCINI ANDREA

Io sottoscritto Uff. Giudiziario Elisabetta Garufi, dichiaro di aver notificato copia
di: Giud. Brunelli David, Ordinanza del 23/06/2014 a: MANCINI ANDREA,
domiciliato presso Avv. Berti Gian Nicola mediante consegna fattane a mani
Impiegata/o BRANDI MARIA GRAZIA tale qualificatosi presso STUDIO il quale
mi dichiara di essere incaricato a ricevere l'atto e di curarne la consegna , in
data 24/06/2014 ore : 13.10

San Marino, 25/6/2014



L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

RELATA di NOTIFICA

Cronologico n°2141

Giud. Battaglino Roberto, Procedimento Penale R.N.R. 916 /2010 , Rinvio a
giudizio 146/2011 MANCINI ANDREA

Io sottoscritto Uff. Giudiziario Elisabetta Garufi, dichiaro di aver notificato copia
di: Giud. Brunelli David, Ordinanza del 23/06/2014 a: VENTURINI ANGELA,
domiciliato presso Avv. Selva Alberto mediante consegna fattane a mani
collega AVV. M.G. ROSSINI tale qualificatosi presso STUDIO il quale mi
dichiara di essere incaricato a ricevere l'atto e di curarne la consegna , in data
25/06/2014 ore : 11.40

San Marino, 25/6/2014



L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

RELATA di NOTIFICA

Cronologico n°2143

Giud. Battaglino Roberto, Procedimento Penale R.N.R. 916 /2010 , Rinvio a
giudizio 146/2011 MANCINI ANDREA

Io sottoscritto Uff. Giudiziario Elisabetta Garufi, dichiaro di aver notificato copia
di: Giud. Brunelli David, Ordinanza del 23/06/2014 a: Procuratore del Fisco
mediante consegna fattane a mani proprie AVV. R. CESARINI - P.F. presso
TRIBUNALE , in data 24/06/2014

San Marino, 25/6/2014



L'UFFICIALE GIUDIZIARIO